

STATUTO

**SVILUPPO COMO -
COMONEXT S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMO CO VIA PER CERNOBBIO 11

Numero REA: CO - 289382

Codice fiscale: 02984260139

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 70294/28665 di repertorio -----

----- S T A T U T O -----

Art. 1 - Denominazione -----

E' costituita la società per azioni denominata -----

----- "SVILUPPO COMO - ComoNEXT S.p.A." -----

Art. 2 - Sede -----

La società ha sede in Como. -----

Art. 3 - Scopo e oggetto -----

La società ha per scopo lo sviluppo socio-economico della provincia di Como, ricomprendendo in esso sia aspetti economico-imprenditoriali e occupazionali, sia aspetti inerenti l'innovazione e l'infrastrutturazione materiale e immateriale. -----

In particolare la società si propone di: -----

a) promuovere e sostenere la nascita di nuova imprenditorialità, incoraggiare settori strategici (nuovi o tradizionali) in grado di sviluppare una rinnovata e duratura crescita attraverso un approccio innovativo e tecnologicamente avanzato; -----

b) promuovere e sostenere lo sviluppo di progettualità orientate ad attrarre nel territorio imprese tecnologicamente avanzate; -----

c) promuovere e porre le condizioni per l'attrazione, per la crescita e per la permanenza nel territorio di soggetti di elevata professionalità in grado di offrire stimoli e idee per lo sviluppo del territorio. -----

Le iniziative promosse o intraprese dalla società devono essere sempre orientate a caratteri di durevolezza temporale e di autosostenibilità economico-finanziaria nel medio termine. -----

Per l'attuazione dello scopo sociale la società può svolgere le seguenti attività: -----

1. promuovere la realizzazione nel territorio di insediamenti produttivi attrezzati, di infrastrutture materiali e immateriali e di sistemi di servizi, di interventi che, mediante il recupero e la reindustrializzazione di aree e di immobili dismessi, aventi valenza strategica, anche quale espressione di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, costituiscano attrattiva per imprese innovative e ad alto contenuto di conoscenza; -----

2. individuare i bisogni-opportunità del territorio e supportare gli enti locali nella elaborazione di specifici studi e progetti di sviluppo locale e di analisi di fattibilità finalizzati agli obiettivi e agli scopi esposti al precedente punto 1; -----

3. organizzare e coordinare attività di marketing sia offrendo servizi ad operatori e investitori, sia promuovendo iniziative di attrazione degli investimenti; -----

4. incentivare la nascita di nuove imprese anche tramite

strumenti partecipativi e/o di capitale, promuovere, stimolare e sostenere l'innovazione produttiva, il miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi; promuovere, stimolare e sostenere l'internazionalizzazione e la crescita dimensionale delle imprese esistenti, ovvero processi di aggregazione tra PMI del territorio, mettendo a disposizione servizi di assistenza tecnico-gestionale e finanziaria; -----

5. gestire il Parco Scientifico e Tecnologico (PST) a Lomazzo; -----

6. erogare servizi di informazione, consulenza ed assistenza a favore di aziende, enti ed associazioni che ne facciano richiesta; -----

7. favorire il trasferimento tecnologico per le imprese. ----
La società ha, inoltre ed in particolare, come oggetto anche le seguenti attività: -----

(i) stipulare convenzioni di collaborazione con Università ed Istituti di ricerca nazionali, esteri e sopranazionali, nonché effettuare studi, ricerche ed analisi; -----

(ii) richiedere e fruire di contributi previsti dalle legislazioni regionale, nazionale e comunitaria; -----

(iii) sostenere le imprese incubate nella fase di "start up";

(iv) organizzare e promuovere servizi e metodologie di orientamento e consulenza per le imprese, o sistemi di esse, volti all'innesto e/o al trasferimento di conoscenza e innovazione di processo o di prodotto; -----

(v) supportare il mercato istituzionale dei capitali attraverso attività di consulenza dedicate alla identificazione, affiancamento, incubazione ed accelerazione di imprese startup o early stage; -----

(vi) favorire la divulgazione scientifica e la diffusione della cultura dell'innovazione attraverso la collaborazione con scuole, Università, Istituti di Ricerca e tutti i soggetti che a diverso titolo operano in questo ambito; ----

(vii) compiere tutte le operazioni immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie aventi natura e funzione ausiliaria e complementare al conseguimento dell'oggetto, escluse quelle riservate per legge, con la precisazione che tali operazioni accessorie non possono essere svolte nei confronti del pubblico. -----

Art. 4 - Durata -----

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento). -----

Art. 5 - Capitale -----

Il capitale della società è di euro 9.725.851 (novemilionesettecentoventicinquemilaottocentocinquantuno). -

Art. 6 - Azioni -----

6.1 Il capitale è diviso in numero 9.725.851 (novemilionesettecentoventicinquemilaottocentocinquantuno) azioni, tutte del valore nominale di un (1) euro di cui numero 4.854.009

(quattromilioni ottococinquantaquattromilanove) azioni ordinarie, numero 1.076.542 (unmilione settantaseimila cinquecentoquarantadue) azioni di categoria A e numero 3.795.300 (tremilionisettescento-novantacinquemilatrecento) azioni di categoria B; fatto salvo quanto precisato nel presente statuto ogni azione dà diritto ad un voto. -----

6.2 Ogni azione è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 c.c. -----

6.3 Possono essere soci imprese industriali, commerciali e artigiane operanti in qualsiasi settore nonché enti pubblici e privati ed associazioni di categoria che, per l'attività esercitata, possano usufruire dei servizi offerti dalla società e/o contribuire al raggiungimento dello scopo sociale. -----

6.4 Nel contesto dell'assemblea ordinaria convocata per decidere sulla nomina delle cariche sociali: -----

- ai titolari delle azioni categoria A compete il diritto di nominare un amministratore e un sindaco effettivo, a maggioranza semplice delle azioni di detta categoria e con votazione separata; -----

- ai titolari delle azioni categoria B compete il diritto di nominare due amministratori, il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente, con il voto favorevole della maggioranza di tutte le azioni di detta categoria e con votazione separata; -----

- i restanti due amministratori, un sindaco effettivo e un sindaco supplente sono nominati, sempre a maggioranza semplice e con votazione separata, esclusivamente dai titolari di azioni ordinarie. -----

Il diritto attribuito a ciascuno dei titolari delle azioni di categoria A può essere esercitato dai titolari delle stesse qualora, in occasione della più recente nomina degli organi sociali: -----

a) l'azionista non abbia votato a favore dell'amministratore (e/o del sindaco) risultato eletto con i voti delle azioni di tale categoria, ovvero -----

b) qualora sia stato nominato un amministratore (e/o un sindaco) eletto all'unanimità. -----

6.5 Le azioni di categoria A e B si convertono automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di un'azione ordinaria per ogni azione di categoria A o B, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale al verificarsi di un qualsiasi trasferimento delle stesse - come definito all'art. 7 lett. c) del presente statuto - a favore di terzi o di azionisti titolari di azioni non appartenenti alla medesima categoria. -

Art. 7 - Trasferibilità delle azioni -----

Gli azionisti intendono tutelare l'interesse alla omogeneità della compagine sociale, alla loro coesione, all'equilibrio

dei loro rapporti, all'indirizzo unitario ed alla stabilità del controllo della società: a tal fine per il trasferimento delle azioni a favore di terzi o di azionisti titolari di azioni non appartenenti alla medesima categoria, fatto comunque salvo l'obbligo di comunicazione di cui al punto (i) del presente articolo, è richiesto il gradimento in seguito disciplinato. -----

----- oooOOooo -----

Si premette, anche per evitare dubbi interpretativi, che: ----

(a) con i termini "azione" o "azioni" ci si riferisce ai titoli rappresentativi del capitale della società, di qualunque categoria, ai titoli che danno diritto di partecipare al capitale della società od alla sua gestione (ad esempio: obbligazioni convertibili, warrant, strumenti finanziari partecipativi) ed anche ai diritti contenuti nell'azione (ad esempio: diritto di opzione) in quanto autonomamente negoziabili. -----

(b) Per "comunicazione" si intende lettera raccomandata con avviso di ricevimento. -----

(c) Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi della proprietà di azioni. Per gli effetti del presente articolo non costituiscono trasferimento: -----

- la costituzione od il trasferimento di diritti reali sulle azioni; in tali ipotesi il diritto di voto dovrà comunque permanere in capo al socio, restando senza effetto nei confronti della società ogni diversa convenzione; -----

- l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari (in ogni caso previa esibizione del mandato fiduciario); -----

- il trasferimento effettuato da un socio ad una società dal medesimo controllata: per la definizione di controllo si fa riferimento all'art. 2359 c.c. -----

(d) Per "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. -----

(e) Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente delle azioni non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società. -----

----- oooOOooo -----

Le azioni possono essere trasferite per atto tra vivi da parte di un socio (di seguito "il proponente") secondo la seguente procedura. -----

(i) Il socio che intende trasferire la partecipazione deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione

indicando le generalità del cessionario ed i requisiti che consentono allo stesso l'ammissione nella società, il prezzo convenuto per il trasferimento i termini e le modalità di pagamento e tutte le condizioni relative alla cessione; l'indicazione del prezzo è necessaria anche quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non è previsto un corrispettivo ovvero il corrispettivo è diverso dal denaro; la comunicazione dovrà contenere gli elementi di valutazione sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla società. -----

(ii) La decisione sul gradimento dovrà intervenire entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra ed essere inviata al socio che ha effettuato la comunicazione stessa nei quindici giorni successivi. -----

(iii) Il consiglio di amministrazione delibera sull'ammissione dei soci a maggioranza assoluta dei propri membri in carica, valutando il possesso in capo all'acquirente dei requisiti richiesti, fatta salva la possibilità di richiedere al cessionario informazioni ulteriori. -----

(iv) Qualora invece il gradimento venga negato, il socio che ha attivato la procedura ha diritto di recedere dalla società, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di far acquistare da terzi la partecipazione al prezzo richiesto ed indicato nella comunicazione, purché conforme ai criteri sopra indicati. -----

A tal fine il consiglio di amministrazione, nella medesima comunicazione con cui da notizia che il gradimento è stato negato, indicherà gli acquirenti graditi, le modalità previste per il trasferimento della partecipazione, il luogo e la data (comunque non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data della comunicazione) per il perfezionamento del trasferimento stesso. -----

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'organo amministrativo non potrà effettuare alcuna iscrizione nel libro dei soci, né consentire l'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi. -----

Per tutte le comunicazioni previste dal presente articolo è richiesta la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Art. 8 - Assemblea: luogo e modalità di convocazione -----

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale (purché nel territorio della Regione Lombardia) dal presidente a seguito di delibera del consiglio di amministrazione. -----

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. -----

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato o qualora la richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio: in tale ultimo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

Nel caso di impedimento o inerzia del presidente, l'assemblea è convocata dal vice presidente. Nel caso di impedimento o inerzia di questi, dal presidente del collegio sindacale. -----

L'assemblea è inoltre convocata dal presidente su richiesta scritta motivata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive. -----

Tale avviso dovrà essere pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sul quotidiano "La Provincia" edizione di Como o sul "Corriere di Como", almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. -----

Fino a che la società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, l'organo amministrativo dovrà convocare l'assemblea mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto all'intervento con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, quali la lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano (firmata e datata di pugno dal ricevente), messaggio fax o di posta elettronica; tale formalità di convocazione può essere utilizzata alternativamente o cumulativamente alla pubblicazione dell'avviso sul giornale sopraindicato, a condizione che gli aventi diritto a partecipare all'assemblea abbiano comunicato alla società (e pertanto risultati dai libri sociali) il loro recapito, numero di fax o indirizzo di posta elettronica. -----

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere pubblicato e/o inviato almeno otto giorni prima della data dell'assemblea ovvero almeno trenta giorni prima della data medesima qualora siano posti all'ordine del giorno uno o più dei seguenti argomenti: modifica dell'oggetto o del tipo sociale, aumento del capitale a pagamento, trasformazione, fusione o scissione della società, deliberazioni in merito al suo scioglimento. -----

Art. 9 - Assemblea totalitaria -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei

componenti degli organi amministrativi e di controllo. -----

Art. 10 - Intervento in assemblea -----

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento. -----

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del c.c.. -- Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate. -----

Art. 11 - Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ----

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

L'assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. -

Art. 12 - Presidenza dell'assemblea -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione: in caso di sua assenza o rinuncia, dalla persona eletta dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. -----

Il presidente dell'assemblea ne regola lo svolgimento a sensi di legge e del presente statuto ed a tal fine, tra l'altro: verifica la regolarità della sua costituzione; accerta l'identità dei presenti ed il loro diritto di intervento, anche per delega; accerta la sussistenza del numero legale per deliberare; dirige i lavori con facoltà di stabilire l'ordine di discussione degli argomenti anche in modo diverso da quanto indicato nell'avviso di convocazione; definisce le modalità del dibattito e delle votazioni, accertandone il risultato. -----

Art. 13 - Competenze dell'assemblea -----

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria hanno le competenze previste dalla legge e dal presente statuto. ----

All'assemblea ordinaria compete inoltre ed in particolare l'approvazione del budget economico e degli investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione ai sensi del seguente art. 24. -----

Sono invece riservate alla competenza del consiglio di amministrazione le deliberazioni indicate all'art. 19, secondo capoverso. -----

Art. 14 - Verbale dell'assemblea -----

Le deliberazioni dell'assemblea constano da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato dall'assemblea con il voto della maggioranza del capitale rappresentato. -----

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio designato dal presidente dell'assemblea. -----

Art. 15 - Quorum -----

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge, salvo quanto in seguito previsto per la nomina delle cariche sociali. -----

Art. 16 - Composizione e nomina del consiglio di amministrazione: requisiti degli amministratori -----

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque amministratori, in ogni caso nel rispetto del limite eventualmente previsto dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. -----

Gli amministratori possono non essere soci: possono essere nominati amministratori anche persone giuridiche od enti diversi dalle persone fisiche, che dovranno designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione. -----

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare in materia. -----

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori non sono vincolati dal divieto previsto dall'art. 2390 c.c.. -----

Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione dell'organo amministrativo con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), gli amministratori saranno nominati in assemblea ordinaria dagli azionisti secondo i diritti attribuiti alle diverse categorie di azioni dal precedente art. 6.4. In caso di mancato o parziale esercizio dei suddetti diritti, l'assemblea ordinaria nominerà gli amministratori con le maggioranze previste dall'art. 15 del presente statuto. -----

Resta inteso che deve in ogni caso essere assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c. -----

Art. 17 - Riunioni del consiglio di amministrazione -----

Il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte

che il presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne è fatta richiesta al presidente da almeno tre amministratori o dai sindaci effettivi. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente con lettera raccomandata, e-mail o telefax spediti almeno otto giorni prima della data della riunione. -----

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. -----

In caso di urgenza, la riunione può essere convocata mediante e-mail o telefax con preavviso di tre giorni. -----

E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il consiglio si considera tenuto ove si trova il presidente e ove deve inoltre trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. -----

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente, o nel caso di assenza o impedimento di entrambi, dall'amministratore delegato. -----

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che il presente statuto non richieda una maggioranza più elevata; in caso di parità prevale il voto del presidente. -----

E' validamente costituito il consiglio, ancorchè non convocato formalmente, al quale partecipino tutti gli amministratori e sindaci effettivi in carica. -----

Art. 18 - Durata in carica e sostituzione degli amministratori -----

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'assemblea, che non potrà comunque superare i tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. -----

Gli amministratori sono rieleggibili. -----

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più amministratori che non rappresentino la maggioranza degli amministratori in carica, il consiglio provvede alla sua/loro sostituzione mediante cooptazione, a' sensi dell'art. 2386 c.c., con un amministratore dello stesso genere di quello cessato. -----

L'amministratore/gli amministratori così nominato/i dura/no

in carica sino alla prima assemblea. -----
In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo,
della maggioranza degli amministratori, si intenderà
decaduto l'intero consiglio ed il collegio sindacale - che
nel frattempo gestirà l'ordinaria amministrazione della
società - dovrà senza indugio convocare l'assemblea ed
adottare tutti i provvedimenti necessari alla ricostituzione
dell'organo amministrativo. -----

Art. 19 - Poteri del consiglio di amministrazione -----

Al consiglio di amministrazione competono i più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della società. ----
Sono inoltre di competenza del consiglio di amministrazione
le deliberazioni concernenti: l'emissione di obbligazioni
non convertibili; la fusione nei casi previsti dagli artt.
2505, 2505 bis c.c.; l'istituzione e la soppressione di sedi
secondarie; la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio; gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative; il trasferimento della sede sociale nel
territorio nazionale. -----

**Art. 20 - Presidente, vice-presidente, amministratore
delegato, direttori e procuratori** -----

L'assemblea ordinaria nomina presidente del consiglio di
amministrazione uno dei due amministratori eletti dai
titolari di azioni ordinarie secondo quanto previsto
dall'art. 6.4; il consiglio di amministrazione nomina il
vice-presidente e può inoltre nominare uno o più
amministratori delegati, nonché un segretario, anche
estraneo al consiglio. -----

Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne
fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte
all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri,
sovrintende alla redazione dei relativi verbali e cura
l'esecuzione delle delibere. -----

Le cariche di presidente e di amministratore delegato non
sono cumulabili. -----

Il consiglio di amministrazione può altresì nominare
direttori, anche generali, procuratori ad negotia, nonché
mandatari per singoli e determinati atti o per categorie di
atti. -----

Le delibere del consiglio di amministrazione riguardanti la
nomina del vice presidente, del o degli amministratori
delegati, del direttore generale e la determinazione dei
corrispondenti poteri devono essere assunte con il voto
favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. -

Art. 21 - Andamento della gestione -----

Tanti azionisti che rappresentino almeno il 3% del capitale
hanno facoltà di richiedere al consiglio di amministrazione,
non più di due volte all'anno, che il presidente del
consiglio di amministrazione e/o il direttore generale

informino tutti gli azionisti sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. -----

Art. 22 - Firma e rappresentanza sociale -----

La rappresentanza della società spetta con firma libera al presidente, al vice presidente ed agli amministratori delegati. -----

Poteri di rappresentanza possono inoltre essere conferiti dal consiglio di amministrazione a soggetti, anche estranei al consiglio stesso, con le modalità di firma da determinarsi all'atto della nomina. -----

Al presidente inoltre spetta la rappresentanza della società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare avvocati e procuratori alle liti. --

Art. 23 - Collegio sindacale e controllo contabile -----

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. -----

Salva diversa unanime deliberazione della totalità del capitale (purché nel rispetto delle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti relative alla composizione dell'organo di controllo con specifico riguardo l'equilibrio fra generi), i sindaci saranno nominati in assemblea ordinaria dagli azionisti secondo i diritti attribuiti alle diverse categorie di azioni dal precedente art. 6.4. -----

In caso di mancato o parziale esercizio dei suddetti diritti, l'assemblea ordinaria nominerà i sindaci con le maggioranze previste dall'art. 15 del presente statuto. ----

Resta inteso che deve in ogni caso essere assicurata all'assemblea ordinaria in seconda convocazione, con l'intervento anche di una sola azione dotata di diritto di voto, la possibilità di nominare e revocare tutti i componenti degli organo sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.. -----

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente più anziano d'età: qualora ciò non sia possibile e comunque in tutti i casi in cui si debba provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del collegio tale nomina dovrà avvenire nel rispetto della normativa in tema di equilibrio tra i generi. -----

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. -----

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente art. 17. -----

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste

dall'art. 2403 c.c.; nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile può essere affidato dall'assemblea dei soci al collegio sindacale. In tal caso l'intero collegio deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Art. 24 - Esercizi sociali -----

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio e della relazione accompagnatoria a sensi di legge. - Il consiglio, inoltre, predispone e sottopone all'assemblea, entro il trenta novembre di ogni anno, il budget economico e degli investimenti relativi all'esercizio successivo, corredando gli stessi con apposita relazione. Tutti i documenti di cui sopra devono restare depositati in copia nella sede della società nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prendere visione e, eventualmente, estrarne copia a loro spese. -----

Art. 25 - Utili -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo. -----

Art. 26 - Versamenti e finanziamenti -----

I versamenti in denaro fatti dai soci alla società possono essere effettuati nei limiti di legge: -----

- a) sotto forma di apporto; -----
- b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero con naturale diritto a restituzione. -----

Art. 27 - Recesso -----

Il diritto di recesso compete nei casi previsti dalla legge al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto. -----

Non compete al socio diritto di recesso in relazione alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. -----

Art. 28 - Scioglimento e liquidazione -----

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa. -----

Como, 28 dicembre 2016 -----